

## **Diritto all'Assegno familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi**

Con circolare INPS si riconoscono gli assegni familiari anche ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento della quota integrativa dello 0,5 destinata alle indennità di malattia, la maternità e all'assegno per il nucleo familiare.

**La norma attuata in favore dei lavoratori dipendenti viene pertanto allargata in tutte le sue caratteristiche anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata.**

Resta invariato il concetto secondo cui **l'assegno è corrisposto se il 70% del reddito familiare deriva dalla somma dei redditi da lavoro** dipendente e parasubordinato a prescindere dalle rispettive percentuali dei due tipi di reddito ai fini del cumulo.

Le strutture periferiche INPS disporranno il riesame e l'eventuale riliquidazione d'ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.

I lavoratori che erano stati esclusi dalla precedente interpretazione della norma dovranno presentare domanda *ex-novo anche per i periodi pregressi*, per i quali l'INPS istituirà una procedura di ricalcolo valida per i 5 anni ai quali la norma fa riferimento.

La quantificazione degli importi dell'assegno è calcolata dall'IMPS entro il 1 luglio di ogni anno facendo riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della eventuale presenza di minori, disabili o della presenza di un solo genitore.

La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge iscritto alla gestione separata